SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 902)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 1980 (V. Stampato n. 910)

d'iniziativa dei deputati MIGLIORINI, FIORET, FORTUNA, ORSINI Gianfranco e TESSARI Giangiacomo

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 maggio 1980

Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, numero 306, è così modificato:

« Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1º luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1º luglio 1977, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1 ».

Art. 2.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, numero 306, è ulteriormente prorogato di tre anni.

Art. 3,

L'efficacia e la durata dei piani di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, numero 785, sono prorogate di cinque anni.